



Città di Trapani

Provincia Regionale di Trapani
Comando di Polizia Municipale

Ordinanza n. 211/Parte prima

Polizia Municipale n. 414
Ztl - sosta invalidi- modifica

Il Sindaco

Visto l'art. 7 del Dlgs. 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/92 n. 495;

Premesso che a seguito delle istituzioni delle Zone a Traffico Limitato nel centro storico della città, si provvedeva, con le Ordinanze n. 63/P.I. del 18.03.2003, n. 209 del 12.09.2005 e 190 del 19.07.2007, a regolamentare la circolazione all'interno di dette aree;

Che con le succitate Ordinanze, si stabiliva, tra l'altro, la libera circolazione dei seguenti veicoli:

- velocipedi;
- degli organi di Polizia, VV. FF. e mezzi di soccorso;
- a motore elettrico o ad energia solare;
- a servizio di persone invalide muniti dell'apposito "contrassegno Invalidi";
- adibiti a servizio di taxi per servizi da svolgere all'interno della Z.T.L.. consentendo la sosta esclusivamente nelle aree a ciò destinate.

Visto l'art. 188 del Cd.S e relativo regolamento di esecuzione che regola la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide:

Che in particolare il comma 1 dell'art. 188 impone agli Enti proprietari della strada di allestire e mantenere apposite strutture, al fine di favorire la mobilità delle persone invalide, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle stesse;

Visto il D.P.R. 503/96 avente per rubrica " Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Visto l'art 11, comma 1, di detto Decreto che così recita: "alle persone detentrici del contrassegno invalidi viene consentita, dalle Autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazioni della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare";

Visto il comma 3 del superiore art. 11 il quale stabilisce che: "la circolazione e la sosta (per le persone detentrici del contrassegno invalidi) sono consentite nelle "Zone a Traffico Limitato" e " nelle aree pedonali" qualora è autorizzato l'accesso anche di una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Tutto ciò premesso, dalla normativa sopra citata si rileva una duplice esigenza che investe sia la Pubblica Amministrazione che il titolare del contrassegno invalidi. Infatti, mentre la P. A. ha l'onere di allestire e mantenere apposite strutture per agevolare la mobilità di persone diversamente abili, queste ultime hanno l'onere di utilizzare tali strutture per concorrere ad una ordinata e fluida circolazione di tutti gli altri veicoli e dei pedoni, ritenuti dal Codice della Strada " Utenti deboli".

D'altro canto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo. 11 del DP.R. 503/96 si deduce che le agevolazioni in favore dei titolari dei contrassegni invalidi trovano dei limiti invalicabili quando incidono sulla sicurezza stradale sia

pedonale che veicolare;

E sebbene il comma 3 nell'art. 11 consente la circolazione e sosta nelle Zone a Traffico Limitato, ciò non esime il titolare di contrassegno ad utilizzare prioritariamente le strutture (vedi ad es. stalli di sosta riservati) che la P. A. mette a disposizione, così come previsto dall'art 188 del C.d.S.

D'altronde il numero sempre crescente di tali contrassegni impone necessariamente una più attenta valutazione della problematica, al fine di non vanificare l'attuazione di provvedimenti che incidano sulla viabilità in generale.

In particolare, necessita attenzionare la circolazione e la sosta dei veicoli, muniti di tali contrassegni, nelle Zona a Traffico Limitato ubicate esclusivamente nel centro storico.

In esso, come è ben noto, le vie sono alquanto anguste e prive, per la maggior parte, di marciapiedi.

Ciò solleva un problema di sicurezza per i pedoni, che sono costretti, a spostarsi al centro della carreggiata confliggendo con la circolazione dei veicoli autorizzati.

Per quanto sopra, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini e nel contempo di tutelare la mobilità delle persone diversamente abili, detentrici di contrassegno invalidi, ritenendo di meglio regolamentare la circolazione e sosta all'interno della Z.T.L.

ORDINA

1. Vietarsi la sosta a tutti i veicoli oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse alle motivazioni sottostanti al rilascio delle autorizzazioni;
2. Vietarsi la sosta dei veicoli muniti di contrassegni invalidi allorché nelle immediate vicinanze e comunque entro 200 metri vi siano stalli di sosta riservati ai portatori di handicap.
3. Dare atto, comunque, che ai sensi dell'art. 354 c 4. del Regolamento al C.d.S "E vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno"

Vengono meno tutte le ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Disposizione.

Dal Palazzo di Città 9 agosto 2007

Il Sindaco
Avv. Girolamo Fazio